Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 103/18/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TELE RADIO ORTE (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELE RADIO ORTE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3, COMMA 1, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 3/2018 - PROC. 19/18/VF-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 maggio 2018;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*";

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*";

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante "*Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*";

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la legge statutaria n. 1 dell'11 novembre 2004, recante "*Nuovo statuto della regione Lazio*";

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13, recante "*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*", pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante "*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*", che delega al CO.RE.COM. Lazio l'esercizio della funzione di "*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lazio, nell'ambito dei controlli svolti in merito all'attività delegata da questa Autorità, inerente al monitoraggio della programmazione televisiva locale, ha richiesto all'associazione culturale Tele Radio Orte, con sede legale in via Piè di Marmo n. 3/A, 01028 Orte (VT), fornitore del servizio di media audiovisivo "*Tele Radio Orte*", copia delle registrazioni della programmazione trasmessa nella settimana dal 18 al 24 settembre 2017, per la verifica di conformità alla normativa vigente. L'Associazione ha inviato al suddetto CO.RE.COM. il materiale richiesto, che è stato analizzato e sottoposto a verifiche dalla società Cares-Osservatorio di Pavia, incaricata dal CO.RE.COM. dell'analisi della programmazione, per il riscontro di eventuali violazioni nei settori degli obblighi di programmazione, pubblicità, tutela dei minori e garanzia dell'utenza.

A seguito delle verifiche eseguite sull'emesso televisivo della settimana 18-24 settembre 2017, la società Cares-Osservatorio di Pavia ha inoltrato al CO.RE.COM. Lazio, in data

20 dicembre 2017, la nota contenente le risultanze dei controlli svolti per la non riconoscibilità dei messaggi pubblicitari all'interno dei programmi "*A tamburo battente*", "*Make Up Channel*" e lo *spot* "*Cibor-I-Tv box*".

Con atto di contestazione n. 3/2018, adottato il 15 gennaio 2018 e notificato in pari data, il CO.RE.COM. Lazio ha quindi contestato all'associazione culturale Tele Radio Orte, con sede legale in via Piè di Marmo n. 3/A, 01028 Orte (VT), fornitore del servizio di media audiovisivo "*Tele Radio Orte*", la trasmissione di pubblicità nella settimana dal 18 al 24 settembre 2017 in violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

In particolare, si è rilevata la trasmissione di comunicazioni commerciali prive di segnalazione nei giorni:

- 20 settembre 2017, dalle ore 18:54:21 alle ore 18:54:28;
- 24 settembre 2017, dalle ore 13:32:07 alle ore 13:32:36,
  dalle ore 13:50:14 alle ore 13:50:38,
  dalle ore 14:07:22 alle ore 14:07:30,
  all'interno del programma "*A tamburo battente*" dello *spot* "*Orogel*";
- 23 settembre 2017 per le sovrimpressioni non segnalate durante il programma "*Make Up Channel*" trasmesso dalle ore 16:56:07 alle ore 17:15:15;
- 23 settembre 2017, dalle ore 16:54:46 alle ore 16:55:34,
  dalle ore 17:15:16 alle ore 17:15:51,
  dello *spot* "*Cibor-I-Tv box*";

in violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, in data 1 febbraio 2018, ha inviato memorie difensive, fornendo nuovamente le registrazioni dei programmi oggetto di contestazione in quanto ha riscontrato che le registrazioni che erano state inizialmente fornite al CO.RE.COM. per l'analisi della programmazione, a causa "*della scorretta esportazione dei file video*", non erano quelle effettivamente trasmesse dal servizio media, ma registrazioni che vengono conservate nel proprio archivio programmi.

L'associazione dichiara infatti di aver istallato, nel mese di agosto 2017, nel proprio sistema di trasmissione televisiva un ulteriore registratore, posto a valle della titolatrice utilizzata per inserire le scritte e/o oscurare i banner presenti sui filmati distribuiti da fornitori con contratti di "*bartering*", quali ad es. "*Italian Television*", e che per un disguido tecnico relativo al collegamento delle apparecchiature, i *file* video inizialmente forniti al CO.RE.COM. non erano quelli contenenti la originale programmazione trasmessa e non contenevano le scritte apposte dalla titolatrice. In particolare:

1) i programmi indicati nella contestazione, "*A tamburo battente*", "*Make Up Channel*" e lo *spot* "*Cibor-I-Tv box*", non sono prodotti dall'emittente, ma vengono forniti con un accordo di "*bartering*" da una società di servizi, "*Italian Television*", che offre il contenuto editoriale a titolo gratuito comprensivo degli *spot* pubblicitari al loro interno;

2) a causa del disguido tecnico sopra menzionato le registrazioni fornite al CO.RE.COM. per l'analisi della programmazione della settimana dal 18 al 24 settembre 2017, contengono gli *spot* del prodotto "*Orogel*" all'interno del programma "*A tamburo battente*", con la sovrimpressione della scritta "*Replica 2013*", sovrapposta a quella "*Pubblicità*", posta in origine e regolarmente andata in onda. Nelle immagini, diffuse dal servizio di media, risulta l'inserimento della scritta "*Pubblicità*" come rilevabile dai nuovi *file* video forniti, e la scritta "*Replica 2013*" è stata inserita in studio dal registratore dei programmi per la conservazione nel proprio archivio;

3) analogamente il programma "*Make Up Channel*" è stato correttamente trasmesso, con l'oscuramento dei *banner* presenti, inserendo in sovrimpressione ad essi un rettangolo nero posto dalla titolatrice. Anche in questo caso viene fornita la registrazione originale della programmazione trasmessa;

4) per quanto riguarda lo *spot* "*Cibor-I-Tv box*", reclamizzante il *decoder* che permette la visione da ogni tipo di apparecchio televisivo dei canali ospitati sulla piattaforma di "*Italian Television Network*", il *file* video che era stato fornito e che è stato utilizzato per analizzare la programmazione del giorno 23 settembre 2017 non corrispondente a quello recante la corretta programmazione trasmessa;

5) l'associazione ha precisato, infine, di aver interrotto a seguito della ricezione della contestazione, la trasmissione di tutti i programmi forniti dal circuito "*Italian Television*".

L'associazione, nella nota contenente le memorie difensive, ha allegato le registrazioni corrette dei programmi trasmessi nella settimana sottoposta a controlli e richiesto l'audizione, che si è svolta il 7 febbraio 2017, durante la quale sono state visionate le nuove registrazioni consegnate, in contraddittorio con i tecnici del CO.RE.COM.

In sede di audizione, dalla visione dei filmati, i rappresentanti del CO.RE.COM. hanno potuto verificare la fondatezza delle dichiarazioni di cui alla memoria inviata, relativamente alla corretta segnalazione e all'inserimento delle comunicazioni commerciali all'interno dei programmi "*A tamburo battente*" e "*Make Up Channel*", nel primo caso verificando l'apposizione della scritta identificativa e nel secondo caso dell'oscuramento delle sovrimpressioni pubblicitarie. Lo *spot* "*Cibor-I-Tv box*", trasmesso il 23 settembre 2017 dalle ore 16:54:46 alle ore 16:55:34, prima dell'inizio del programma "*Make Up Channel*" e dalle ore 17:15:16 alle ore 17:15:51 alla sua fine, pur riportando la scritta identificativa "*Pubblicità*", risultava essere stato trasmesso in contrasto con la normativa sull'inserimento della pubblicità nei programmi, ai sensi

dell'art. 37 comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3 commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM., con nota inviata a questa Autorità, prot. n. 11098 del 15 febbraio 2018, accogliendo in parte le giustificazioni dell'associazione a seguito della visione delle registrazioni fornite, in sostituzione delle precedenti, relative alla programmazione diffusa nel periodo oggetto della contestazione, ha proposto:

1) l'archiviazione per insussistenza della violazione per le comunicazioni commerciali trasmesse all'interno dei programmi "*A tamburo battente*" e "*Make Up Channel*";
2) nel caso dello *spot* "*Cibor-I-Tv box*", trasmesso il 23 settembre 2017 dalle ore 16:54:46 alle ore 16:55:34 e dalle ore 17:15:16 alle ore 17:15:51, pur avendo riscontrato la presenza della scritta "*Pubblicità*", ha ritenuto che ci siano i presupposti per comminare la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Questa Autorità, alla luce della documentazione versata in atti, accoglie le giustificazioni dell'associazione e la proposta del CO.RE.COM., circa l'archiviazione dell'inserimento della pubblicità nei programmi "*A tamburo battente*" e "*Make Up Channel*" oggetto di contestazione.

In merito alla trasmissione dello *spot* "*Cibor-I-Tv box*", il 23 settembre 2017, dalle ore 16:54:46 alle ore 16:55:34, e dalle ore 17:15:16 alle ore 17:15:51, pur avendo riscontrato la corretta apposizione della scritta identificativa "*Pubblicità*", come rilevato anche dal CO.RE.COM., non risulta però la sua evidenziazione, rispetto al contesto editoriale, con l'uso di mezzi ottici o acustici o spaziali, nel caso specifico il programma "*Make Up Channel*", in violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale, pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di trasmissione di

comunicazioni commerciali, deve ritenersi di lieve entità in considerazione dell'isolato episodio riscontrato nella settimana di programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media ha dichiarato di aver di aver interrotto, a seguito della ricezione della contestazione, la trasmissione di tutti i programmi forniti dal circuito "*Italian Television*" con accordo di "*bartering*".

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, risulta essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Quantunque risulti iscritta al R.O.C., dai dati in possesso di questa Autorità, non risulta che la predetta associazione culturale abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia le condizioni economiche - in considerazione del possesso dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo locale a carattere comunitario - risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al minimo edittale;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) somma corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

all'associazione culturale Tele Radio Orte, cod. fisc. 90006310560, con sede legale in via Piè di Marmo n. 3/A, Orte (VT), fornitore del servizio di media audiovisivo locale "*Tele Radio Orte*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), alla Sezione di Tesoreria

Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all' art. 37 comma 1, d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3 comma 1, della delibera n. 538/01/CSP, con delibera n. 103/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 103/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi